

L'appropriazione indebita di somme incassate per conto del cliente
- Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 aprile 2015, n. 67

L'avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 aprile 2015, n. 67